

**Condizioni Speciali
per la tutela legale della vita privata,
per la tutela legale della circolazione stradale
e per la tutela legale per gli immobili
(CVP 2000)**

Art. 1 - Norme applicabili

Le presenti condizioni particolari di polizza hanno validità in combinazione e ad integrazione delle condizioni generali per l'Assicurazione per la Tutela Legale (CTG) .

Art. 2 - Persone assicurate

(1) La garanzia assicurativa viene prestata al Contraente ed ai componenti il suo nucleo familiare, risultanti dallo stato di famiglia. L'assicurazione è inoltre estesa a favore di eventuali persone conviventi con il Contraente ed identificate in polizza.

L'assicurazione riguarda esclusivamente fatti e/o eventi accaduti negli ambiti della vita privata e dei rapporti di lavoro subordinato degli assicurati.

Non sono assicurate controversie in connessione con qualsiasi attività di impresa o di lavoro autonomo del Contraente e delle persone assicurate.

(2) Nell'ambito della tutela legale per veicoli a motore (Art. 4 CVP 2000) la copertura è valida per le persone assicurate, secondo il punto uno, nella veste di proprietario, locatario in base a un contratto di leasing, conducente e trasportato, di veicoli a motore su terra a loro intestati e usufruiti per scopi privati o per una attività di lavoro dipendente.

La copertura si estende altresì a favore del conducente autorizzato ed i trasportati del veicolo assicurato, anche se non fanno parte delle persone assicurate di cui al punto uno.

Non sono coperti sinistri risultanti dall' uso della vettura assicurata relativo alla attività aziendale o ad attività lavorativa autonoma.

(3) Nell'ambito della tutela legale inerente la proprietà o la locazione di beni immobili (Art. 8 CVP 2000) la copertura si estende alle persone assicurate, ai sensi del punto uno, nelle loro qualità di conduttore o proprietario dell' immobile o parti di esso individuati in polizza a condizione che le persone assicurate usufruiscano dell' immobile a fini abitativi.

Art. 3 - Oggetto dell'assicurazione per la vita privata**(1) Tutela legale per l'esercizio di pretese al risarcimento danni**

La garanzia assicurativa viene prestata per sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali per fatti illeciti di terzi.

(2) Tutela legale contrattuale

La copertura comprende la salvaguardia degli interessi giuridici nel caso di controversie nascenti da effettive o presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte a condizione che il valore della lite sia superiore a euro 100,00 ed inferiore ad euro 50.000,00.

(3) Tutela legale del lavoro

La copertura comprende la salvaguardia degli interessi giuridici nel caso di controversie contrattuali nascenti da un rapporto di lavoro subordinato, sia esso privato che pubblico, dell' assicurato. Sono incluse le controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Sede della società:

Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164**Rappresentanza Generale per l'Italia**

Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone

Via F. Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n. 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

(4) Tutela legale per l'assicurazione sociale

La copertura comprende la salvaguardia degli interessi giuridici nel caso di controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali.

(5) Tutela legale penale

a) La copertura comprende i costi per la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni.

La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

b) Se concordato in polizza, la copertura comprende anche i costi per la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, compresi anche quelli derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, sempreché l'assicurato venga assolto o il reato doloso venga derubricato a reato colposo con decisione passata in giudicato (Art. 530, comma 1 c.p.p.). Sono esclusi tutti i casi di estinzione del reato per qualsiasi motivo. Permane l'obbligo dell'Assicurato di informare ROLAND nel momento in cui venga a conoscenza di eventuali attività investigative nei propri confronti (Art. 15 comma 1 CTG). ROLAND rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.

(6) Tutela legale avanti a collegi arbitrali

In deroga all'art.11 (i) CTG la copertura comprende anche la salvaguardia degli interessi giuridici per procedimenti arbitrali, che vengono eseguiti limitatamente alle controversie di cui all'art. 3 punti 1, 2, 3 e 4 delle presenti condizioni.

Per ogni procedimento arbitrale ROLAND sostiene i costi della procedura fino ad euro 5.000,00, a condizione che la controversia venga risolta nell'ambito del procedimento arbitrale.

In deroga all'art. 5 CTG, ROLAND si assume solo le spese per l'arbitro e per gli avvocati nei limiti sopra descritti.

(7) Esclusioni

Ad integrazione dell'art. 11 CTG la copertura non è altresì valida per:

- a) vertenze concernenti il diritto di famiglia, successioni e donazioni;
- b) controversie che riguardano la persona assicurata in qualità di pedone, ciclista, proprietario, conducente o passeggero di veicoli a motore o qualsiasi altro mezzo di trasporto su terra, su mare o in aria (assicurabile tramite gli art. 4, 5 e 6);
- c) controversie contrattuali inerenti l'acquisto o la vendita di un veicolo a motore (assicurabile tramite l'art. 4);
- d) la difesa in procedimenti penali e per contravvenzioni connesse alla proprietà o la guida di veicoli a motore (assicurabile tramite l'art. 4);
- e) controversie inerenti finanziamenti di progetti per la costruzione o ristrutturazione di immobili e acquisti di terreni;
- f) controversie inerenti contratti di multi-proprietà immobiliare (timesharing);
- g) controversie riguardanti a giochi di fortuna (lotterie varie sia pubbliche che private), scommesse o investimenti di capitali;
- h) controversie che riguardano le persone assicurate nella loro qualità di conduttore, affittuario, locatore o proprietario di un immobile o parti di un immobile (in parte assicurabile tramite l'art. 8).

Art. 4 - Tutela legale per i veicoli a motore su terra

Valida solo se espressamente indicata nel modulo di polizza e solo dopo la corresponsione del relativo premio.

La copertura viene prestata per uno o più veicoli indicati in polizza o a tutti i veicoli di proprietà della persona assicurata secondo l'art. 2 punti 1 e 2, usati sia per scopi privati che per motivi di lavoro.

(1) Tutela legale per l'esercizio di pretese al risarcimento danni

La garanzia assicurativa viene prestata per sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali per fatti illeciti di terzi.

(2) Tutela legale del diritto contrattuale per la vettura

La copertura comprende la salvaguardia degli interessi giuridici nel caso di controversie nascenti da effettive o presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, nel caso che questi riguardino contratti del veicolo assicurato, a condizione che il valore della lite sia superiore a euro 100,00.

(3) Tutela legale penale

La copertura comprende i costi per la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni derivanti da un incidente stradale.

La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

(4) Dissequestro del veicolo assicurato

La copertura comprende le spese per l'attività di un avvocato in procedimenti che riguardano il dissequestro del veicolo assicurato, se questo è stato sequestrato in seguito ad un incidente stradale.

(5) Cauzione penale

ROLAND provvederà ad anticipare il pagamento di una cauzione, fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a euro 11.000,00, che si dovesse rendere necessaria nel caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale dell'

Assicurato disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.

L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione dell'importo mutuato a titolo di cauzione. L'anticipo è da rimborsare a ROLAND entro un mese decorrente dalla data di pagamento effettuato da ROLAND.

(6) Spese per l'interprete

La copertura comprende le spese per l'interprete, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero, per la salvaguardia degli interessi giuridici dell'Assicurato.

(7) Ritiro della patente di guida

La copertura comprende i costi necessari per proporre in ogni ordine e grado opposizione al provvedimento di ritiro, revoca o sospensione della patente di guida in seguito ad un incidente stradale.

(8) Tutela legale avanti a collegi arbitrali

In deroga all'art.11 (i) CTG la copertura comprende anche la salvaguardia degli interessi giuridici per procedimenti arbitrali, che vengono eseguiti limitatamente alle controversie di cui all'art. 4 punto 1 e 2 delle presenti condizioni.

Per ogni procedimento arbitrale ROLAND sostiene i costi della procedura fino ad euro 5.000,00, a condizione che la controversia venga risolta nell'ambito del procedimento arbitrale.

In deroga all'art. 5 CTG, ROLAND si assume solo le spese per l'arbitro e per gli avvocati nei limiti sopra descritti.

(9) Soppressione del periodo di carenza

In deroga dell'art. 6 (1) b) CTG il periodo di carenza per procedimenti di cui all'art. 4 punti 1, 3, 4 e 7 viene soppresso.

Art. 5 -Tutela legale per il conducente

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Sede della società:

Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone

Via F. Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n. 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

Valida solo se espressamente indicata nel modulo di polizza e solo dopo la corresponsione del relativo premio.

La copertura comprende la salvaguardia degli interessi giuridici delle persone assicurate nella loro qualità di conducenti di un veicolo a motore su terra che è di proprietà di terzi per:

- (a) sostenere pretese al risarcimento danni in caso di un incidente stradale;
- (b) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad un incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- (c) sostenere i costi necessari per proporre in ogni ordine e grado opposizione al provvedimento di ritiro, revoca o sospensione della patente di guida in seguito ad un incidente stradale. Il periodo di carenza secondo l'art. 6 (1) b) CTG viene soppresso;
- (d) ROLAND provvederà ad anticipare il pagamento di una cauzione, fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a euro 11.000,00, che si dovesse rendere necessaria nel caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale dell'Assicurato disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.
L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione dell'importo mutuato a titolo di cauzione. L'anticipo è da rimborsare a ROLAND entro un mese decorrente dalla data di pagamento effettuato da ROLAND.

Art. 6 - Tutela legale per pedoni, ciclisti o trasportati di veicoli

La copertura opera per sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni in caso di incidente stradale, se la persona assicurata viene coinvolta in qualità di pedone, ciclista, conducente di un veicolo a motore su terra per

i quali non esiste l'obbligo di una assicurazione RC o trasportati di veicoli su terra.

Art. 7 Esclusioni per l'assicurazione nell'ambito della circolazione stradale

Ad integrazione dell'art. 11 CTG la copertura di cui agli art. 4, 5, 6 è esclusa:

- (1) quando il conducente assicurato non è autorizzato alla guida del veicolo;
- (2) quando il conducente assicurato venga contestato di avere compiuto un illecito penale o una contravvenzione in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicofarmaci e/o sia stato condannato per queste ragioni; lo stesso vale se gli viene contestato di non avere rispettato i suoi obblighi secondo l'art 189 del Codice della Strada (fuga del conducente dopo l'incidente e/o omissione di pronto soccorso).
Nel caso di assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato, delle contestazioni sopra indicate, ROLAND si assume le spese per la difesa. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi motivo;
- (3) quando il conducente assicurato ha guidato il veicolo senza idonea abilitazione e/o senza patente e/o senza certificato di idoneità alla guida;
- (4) nel caso il veicolo sia sprovvisto di assicurazione R.C. Auto o venga usato in modo diverso da quello indicato sulla carta di circolazione;
- (5) nel caso in cui il sinistro insorga in conseguenza di fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.

Art. 8 - Tutela legale del bene immobile

Valida se espressamente indicata nel modulo di polizza e solo dopo la corresponsione del relativo premio.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:

Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone

Via F. Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n. 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

(1) La copertura opera

- (a) per sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento dei danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- (b) per la salvaguardia degli interessi giuridici nel caso di controversie nascenti da effettive o presunte inadempienze contrattuali, inclusi i contratti di locazione per i quali l'Assicurato e conduttore, proprie o di controparte, a condizione che il valore di lite sia superiore a euro 100,00 ed inferiore a euro 50.000,00;
- (c) per la salvaguardia degli interessi giuridici nel caso di controversie relative a diritti reali;
- (d) le spese per la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
- (e) In deroga all'art.11 (i) CTG la copertura comprende anche la salvaguardia degli interessi giuridici per procedimenti arbitrali, che vengono eseguiti limitatamente alle controversie di cui all'art. 8 punto 1 lettere a), b) ed c) delle presenti condizioni.
Per ogni procedimento arbitrale ROLAND sostiene i costi della procedura fino ad euro 5.000,00, a condizione che la controversia venga risolta nell'ambito del procedimento arbitrale.
In deroga all'art. 5 CTG , ROLAND si assume solo le spese per l'arbitro e per gli avvocati nei limiti sopra descritti.

sull'oggetto assicurato oppure fra proprietari condominiali per cose comuni;

- (b) per costruzioni, ristrutturazioni immobiliari per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune.

(2) Esclusioni

Ad integrazione dell'art. 11 CTG la copertura non vale,

- (a) per le controversie fra comproprietari immobiliari, fra altre persone con diritti reali

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Sede della società:

Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone

Via F. Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n. 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS